



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

Gli organi di garanzia statutaria nella Regione Calabria e negli altri ordinamenti regionali

ultimo aggiornamento: 18/01/2017

Gli organi di garanzia statutaria nella Regione Calabria e negli altri pag. 3
ordinamenti regionali

Gli organi di garanzia statutaria nella Regione Calabria e negli altri ordinamenti regionali*

1. Introduzione.

Gli organi di garanzia statutaria hanno fatto il loro ingresso nel panorama istituzionale e normativo regionale in seguito alle riforme attuate con le leggi costituzionali n. 1 del 22 novembre 1999 e n. 3 del 18 ottobre 2001, che hanno fortemente innovato il Titolo V della Costituzione tentando di attribuire nuovo impulso, nuovi poteri e maggiore autonomia agli enti territoriali, nell'ottica di dare concreta attuazione all'art. 5 Cost., a norma del quale *“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...adeguata i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”*.

In particolare, per quel che interessa in questa sede, le suddette riforme costituzionali hanno ridisegnato le caratteristiche degli statuti regionali, configurandoli quali fonti regionali “a competenza riservata e specializzata”, pur con l'obbligo di essere comunque in armonia con tutti i precetti ed i principi ricavabili dalla Costituzione. Soprattutto in seguito alle novità introdotte nell'iter di approvazione dello statuto regionale (che hanno eliminato, fra l'altro, il controllo del Parlamento sul testo deliberato dai singoli consigli regionali), quest'ultimo si è infatti configurato come fonte normativa regionale ad efficacia rinforzata, ponendosi nella gerarchia delle fonti ad un livello sovraordinato rispetto a quello di tutte le altre fonti normative regionali.

Al riguardo, non appare inutile ricordare che, secondo la nuova formulazione dell'art. 123 Cost. – come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 - , lo Statuto è adottato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi

componenti, con due deliberazioni successive, assunte ad intervallo non minore di due mesi. Tale disposizione è stata recepita nello Statuto calabrese dall'articolo 58.

Proprio al fine di tutelare la nuova rigidità statutaria, è sorta l'opportunità di istituire degli specifici organi aventi come obiettivo precipuo quello di garantire il rispetto dello Statuto da parte delle fonti regionali subordinate (leggi e regolamenti). Diversamente, non vi sarebbero strumenti legislativamente previsti che consentano ad un ente territoriale di impugnare una norma regionale eventualmente in contrasto con lo Statuto dinanzi alla Corte costituzionale.

Va ad ogni modo evidenziato che le consulte statutarie in argomento non sono organi costituzionalmente necessari, in quanto – a differenza del Consiglio delle autonomie locali citato dall'art. 123 Cost. – la loro previsione nello Statuto non è espressamente richiesta in Costituzione, ovvero non rappresenta uno dei contenuti necessari degli statuti regionali medesimi.

2. Gli organi di garanzia statutaria nelle Regioni a statuto ordinario.

Sulla base di valutazioni analoghe a quelle esposte nel paragrafo precedente, quasi tutte le Regioni a statuto ordinario hanno previsto nei loro Statuti la costituzione di un organo di garanzia statutaria, fatta eccezione per le Marche, nel cui Statuto non è inserita alcuna disposizione che faccia riferimento ad un organo del genere.

Alle Marche si è di recente aggiunta anche la regione Liguria. Invero, lo Statuto di quest'ultima, agli articoli 74 e 75, contemplava l'istituzione di una Consulta statutaria. Alla previsione statutaria aveva poi fatto seguito la specifica legge di disciplina dell'organo, ovvero la legge regionale 24 luglio 2006, n. 19, sicchè la Consulta era stata costituita ed era entrata regolarmente in funzione. Tuttavia, le disposizioni statutarie *de quibus* sono state

abrogate con la legge statutaria 18 maggio 2015, n. 1, con la conseguente soppressione della Consulta statutaria a partire dalla X Legislatura (quella attuale)¹. Del caso specifico della Calabria, invece, si parlerà approfonditamente in seguito.

Come si evince dal prospetto sintetico allegato, alla previsione dell'organo di garanzia statutaria all'interno dello Statuto spesso non è seguita – anche a distanza di anni – l'adozione di una legge di disciplina *ad hoc*, che ne contenga le norme di composizione e funzionamento.

In particolare, mentre Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio², Piemonte, Toscana ed Umbria hanno provveduto abbastanza tempestivamente all'approvazione delle rispettive leggi regionali di attuazione, ne sono ancora prive Campania, Lombardia, Molise, Puglia, Veneto e Basilicata³, con la inevitabile conseguenza che nelle regioni appena elencate, sebbene ritualmente previsto a livello statutario, l'organo di garanzia non è stato poi concretamente costituito.

2.1. Natura giuridica e configurazione degli organi di garanzia statutaria.

Sebbene la funzione fondamentale attribuita dai vari Statuti regionali alle Consulte in argomento sia quella di verificare la conformità delle leggi e regolamenti regionali allo Statuto o, comunque, quella di garantire la corretta interpretazione delle norme statutarie,

¹ In Liguria, l'abolizione della Consulta statutaria è avvenuta contemporaneamente alla riduzione del numero dei Consiglieri regionali ed alla soppressione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro ed è, quindi, stata realizzata nell'ottica di ridurre i costi della politica e di garantire efficacia ed efficienza alla macchina burocratica. In particolare, nella relazione di accompagnamento alla proposta di modifica statutaria, si legge che “*L'istituzione di tale organo appare francamente superflua e non indispensabile, visto anche che prima della legge di costituzione della Consulta nel 2006 le sue funzioni venivano svolte dagli uffici legislativi della Regione.*”.

² Nel Lazio, tuttavia, il previsto Comitato di garanzia statutaria non risulta a tutt'oggi istituito.

³ La Basilicata merita, però, un discorso a parte, essendo il suo nuovo Statuto di recentissima emanazione. Infatti, il nuovo Statuto lucano è stato adottato con Legge statutaria 17 novembre 2016, n.1 (Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata), pubblicata sul BUR n. 42 del 17 novembre scorso. Esso è stato approvato, in prima lettura, con delibera del Consiglio regionale n. 439 del 3 maggio 2016 e, in seconda lettura, con delibera consiliare n. 462 del 5 luglio 2016; pubblicato, unitamente alla delibera n. 462, sul BUR n. 28 del 28 luglio 2016 (con errata corrige sul BUR n. 32 del 16/08/2016). Il testo dello Statuto anteriormente vigente risaliva invece al 1971 (Legge regionale 22 maggio 1971, n. 350).

è da escludere che alle stesse possa essere riconosciuta la natura di veri e propri organi giurisdizionali “regionali”, stante il principio dell’unità della giurisdizione costituzionale affermato ripetutamente dalla nostra Corte costituzionale e l’impossibilità per le Regioni di istituire organi giurisdizionali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento giuridico generale.

La Corte costituzionale, piuttosto, ha inteso sottolineare in diverse pronunce la loro natura di organi consultivi, come tali del tutto compatibili con il dettato costituzionale, mentre dovrà valutarsi caso per caso la compatibilità con la Costituzione delle singole leggi regionali di attuazione, attributive di competenze determinate e specifiche⁴.

Da ciò consegue che solo le leggi di attuazione delle varie norme statutarie che ne contemplano l’istituzione sono (o saranno) in grado di delineare con precisione le caratteristiche degli organi *de quibus*.

2.2. Caratteristiche e funzioni.

Volendo descrivere brevemente la fisionomia che gli organi di garanzia statutaria hanno acquisito in base alle norme contenute nei vari statuti regionali e nelle successive leggi di attuazione, ci si può concentrare su alcuni aspetti di più immediata percezione.

Così, quanto al numero dei componenti, le soluzioni adottate sembrano aver accolto una certa moderazione “quantitativa”, variando i membri da un minimo di tre (Basilicata, Molise e Veneto) ad un massimo di sette (Lazio, Piemonte, Toscana ed Umbria), pur se la scelta più diffusa prevede un numero di membri pari a cinque (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Puglia).

⁴ Sulle caratteristiche degli organi di garanzia statutaria, la Corte costituzionale è intervenuta, in particolar modo, con le sentenze n. 378 del 29 novembre 2004, n. 12 dell’11 gennaio 2006 e n. 200 del 9 giugno 2008.

Nella maggior parte dei casi, la composizione dell'organo ha un carattere squisitamente tecnico, laddove i membri sono scelti per lo più tra magistrati, avvocati cassazionisti, professori universitari ed anche ex dirigenti pubblici (spesso in possesso di una certa anzianità), ovvero tra soggetti in grado di assicurare un'elevata professionalità ed autonomia, con l'unica eccezione del Piemonte (dove tra i sette membri sono compresi anche due ex consiglieri regionali) e della Puglia, dove nel Consiglio statutario previsto dagli articoli 47 e seguenti dello Statuto gli ex consiglieri regionali costituiscono addirittura la maggioranza (tre su un totale di cinque componenti).

I membri degli organi statutari sono eletti in prevalenza dal Consiglio regionale, mentre solo poche Regioni (Abruzzo, Emilia e Lombardia) hanno previsto che alcuni di essi (uno o due) siano indicati dal Consiglio delle autonomie locali.

Particolarmente significativa, in termini di volontà del legislatore regionale di garantire l'imparzialità dell'organo, appare poi la scelta relativa alla durata della carica dei componenti, che spesso è stata fissata in sei anni ed è accompagnata frequentemente dall'ineleggibilità (se non assoluta, almeno immediata)⁵.

Infatti, stabilendo una durata dei singoli membri dell'organo che supera quella della legislatura, si vuole evitare il rinnovo contemporaneo dei due organi e la stretta interdipendenza tra le nomine relative ad entrambi.

Ancora, tutte le Regioni tendono a configurare le consulte statutarie come organi dotati di autonomia organizzativa ed amministrativa, da garantire anche attraverso le specifiche leggi di attuazione.

⁵ Si discostano da questo indirizzo generalizzato l'Abruzzo e proprio di recente anche la Basilicata con il suo nuovo Statuto, che fissano la durata degli incarichi relativi ai rispettivi organi di garanzia in cinque anni. Nulla dispongono in merito, invece, il Veneto, il Molise, la Puglia e la Campania, regioni in cui non è stata ancora adottata la legge di attuazione.

Da ultimo, per ciò che riguarda le funzioni attribuite, tra le principali e le più comuni - come già anticipato - vi sono senza dubbio quella di provvedere alla corretta interpretazione delle norme statutarie nei conflitti tra organi della Regione e tra questi e gli enti locali; quella di valutare la conformità a Statuto delle proposte di legge e di regolamento e quella di verificare la regolarità ed ammissibilità delle richieste di referendum. Se quelle appena elencate rappresentano il nocciolo duro delle competenze riconosciute agli organi di garanzia statutaria, nelle varie discipline dettate dalle Regioni se ne aggiungono diverse altre, che contribuiscono a valorizzare la natura consultiva dei medesimi⁶ (si pensi, ad es., alle competenze in materia di sfiducia e *prorogatio* previste dall'Emilia – Romagna⁷).

3. La Consulta Statutaria nella Regione Calabria.

Nella Regione Calabria, la Consulta statutaria – originariamente prevista dall'articolo 57 dello Statuto regionale – è stata soppressa a seguito dell'abrogazione del suindicato articolo ad opera dell'art. 6 della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3 (*Modifiche allo Statuto della Regione Calabria*).

Nel suo testo originario, l'art. 57 disciplinava la composizione, le modalità di elezione della Consulta ed i suoi compiti fondamentali, definendola come “*organo di consulenza e*

⁶ Proprio in merito ad eventuali funzioni ulteriori attribuite alle Consulte, con riguardo al nuovo Statuto della Regione Basilicata, va precisato che, nella sua prima versione, esso è stato impugnato dal Governo ex art. 127 Cost. con ricorso n. 24 del 9 aprile 2016 per la presunta illegittimità costituzionale di alcuni suoi articoli, tra cui – per quanto di interesse – l'art. 21 sulla Consulta di garanzia statutaria (in merito alla sua composizione) e l'art. 91 in tema di *prorogatio*, che attribuiva alla Consulta medesima il potere di amministrare la Regione, adottando gli atti indifferibili ed urgenti, nell'ipotesi di scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale di cui all'art. 126 Cost., in quanto ciò esulerebbe dalle competenze legislative regionali invadendo i poteri statali. L'udienza di discussione del ricorso è fissata l'11 aprile 2017, ma nelle more il Consiglio regionale lucano ha già modificato la legge statutaria eliminando quei profili che hanno dato luogo alle censure governative.

⁷ L'art. 69 dello Statuto emiliano, alla sua lettera a), stabilisce che tra gli altri compiti la Consulta “...*prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;...*”, competenze ulteriormente ribadite anche nella legge regionale di attuazione n. 23 del 4 dicembre 2007, e precisamente dall'art. 2, lettere a) e b).

garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie”.

Composta da cinque membri, tutti eletti – con maggioranza qualificata - dal Consiglio regionale, tra le sue funzioni rientrava quella di verificare la regolarità ed ammissibilità delle richieste di referendum, nonché la compatibilità di proposte di legge e di regolamento con lo Statuto, oltre che l'espressione di pareri riguardo l'interpretazione dello Statuto medesimo nei conflitti tra gli organi della Regione e tra questi e gli Enti locali.

Lo stesso articolo 57, poi, demandava alla legge regionale il compito di regolare le modalità di accesso, le attività della Consulta ed il trattamento economico dei suoi componenti. A tal proposito, è possibile affermare che la Calabria è stata una delle prime regioni a dettare una disciplina completa sul funzionamento della Consulta.

La legge regionale di attuazione, infatti, è stata adottata con la l.r. 5 gennaio 2007, n. 2 (*Istituzione e disciplina della Consulta statutaria*), con l'intento – come si legge nella relazione di accompagnamento – di fornire “...*un formidabile strumento di controllo su tutte le attività della Regione e la necessaria premessa istituzionale (di garanzia e consulenza) per una effettiva e definitiva attuazione dello Statuto regionale calabrese”.*

Nonostante un impianto complessivamente solido, la l.r. n. 2/2007 è stata impugnata dal Governo con riferimento agli articoli 3, comma 1, 6, 7 e 8, per presunto contrasto con diverse disposizioni costituzionali, ovvero con l'art. 117, comma 2, lett. l), l'art. 102, l'art. 103 e l'art. 123, quarto comma, Cost..

Sul ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 200 del 9 giugno 2008, accogliendo parzialmente le censure sollevate e dichiarando l'illegittimità costituzionale solo di disposizioni ben

circoscritte e, precisamente, dell'art. 3, comma 1, di parte dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 8, comma 4, della l.r. n. 2 del 2007, con una sostanziale conferma della validità della legge regionale e della sua impostazione.

Come anticipato, tuttavia, l'organo di garanzia in questione è stato soppresso tramite l'abrogazione della norma statutaria che lo contemplava, mentre la l.r. n. 2/2007 è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, della l.r. 10 agosto 2011, n. 28 (*Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo*). In particolare, la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 6 agosto 2009 (seguita dalla deliberazione n. 371 dell'8 ottobre 2009), che ha modificato lo Statuto regionale nel senso già indicato, ha motivato la soppressione della Consulta proprio con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 9 giugno 2008.

3.1. Le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2008.

Vengono qui di seguito riportati alcuni dei passaggi più significativi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale relativa alla declaratoria di parziale incostituzionalità della l.r. n. 2/2007, soprattutto per ciò che concerne i limiti di compatibilità costituzionale cui debbono attenersi le competenze attribuibili all'istituzione di un organo di garanzia nell'ordinamento statutario regionale:

“5.1. – Questa Corte ha già chiarito che «l'introduzione di un organo di garanzia nell'ordinamento statutario regionale non è, come tale, in contrasto con la Costituzione, ferma restando la necessità di valutare, nei singoli specifici profili, la compatibilità delle norme attributive allo stesso di competenze determinate» (sentenza n. 12 del 2006).

Nessun dubbio che sia ammissibile attribuire a tali organi di garanzia un potere consultivo, ancorché il contenuto negativo del parere reso determini l'obbligo di riesame dell'atto (sentenza n. 378 del 2004). Si tratta, nel caso oggetto del presente giudizio, di stabilire se la previsione, contenuta nelle disposizioni censurate, di «decisioni» su oggetti dalla stessa determinati possa ritenersi compatibile con la natura amministrativa dell'organo o se, invece, il carattere vincolante di tali atti li qualifichi come sostanzialmente giurisdizionali e pertanto estranei alla sfera di competenza del legislatore regionale.

Alla luce dei comuni principi che reggono la qualificazione degli atti dei poteri pubblici, si deve ritenere che la competenza ad emanare atti decisori non è riservata agli organi giurisdizionali, giacché l'ordinamento giuridico italiano conosce da lungo tempo molteplici tipi di atti riconducibili alla categoria delle decisioni amministrative. Queste ultime si caratterizzano per essere atti amministrativi di accertamento, volti a risolvere conflitti, decidendo, in un caso concreto, sull'applicabilità di una norma o sulle modalità di applicazione della stessa.

Se si esaminano in modo specifico le competenze decisorie della Consulta statutaria enumerate dall'art. 7, comma 2, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, si vede che esse riguardano: a) i conflitti tra organi della Regione; b) i conflitti tra gli organi della Regione e gli enti locali; c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo statuto; d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum.

Come precisato dal successivo art. 8, comma 1, le «decisioni» hanno efficacia vincolante per gli organi regionali e per «gli altri soggetti istituzionali interessati».

Si tratta pertanto di decisioni amministrative che tendono ad eliminare dubbi e controversie sull'interpretazione delle disposizioni statutarie e delle leggi regionali riguardanti i rapporti tra la Regione e gli altri enti che operano nell'ambito del suo territorio. È appena il caso di precisare che tali decisioni non possono né precludere né, in alcun modo, limitare la competenza degli organi giurisdizionali, ordinari o amministrativi, eventualmente richiesti, nei modi rituali, di pronunciarsi sui medesimi atti già oggetto di

valutazioni da parte della Consulta statutaria. Le stesse «decisioni» della suddetta Consulta possono ovviamente diventare oggetto di un giudizio di legittimità dei competenti organi giudiziari.

(...) Da quanto osservato si deve concludere che le suindicate competenze della Consulta statutaria, quali previste dalle norme censurate, non hanno natura giurisdizionale e risultano conformi, nei termini appena indicati, alle previsioni statutarie.

Se si interpretano le norme censurate in modo conforme allo statuto, si deve ritenere che il carattere vincolante delle «decisioni» della Consulta statutaria debba mantenersi nell'ambito dell'organizzazione regionale, che comprende «tutti gli enti ed organi della Regione», con la conseguenza che tra gli altri «soggetti interessati», menzionati dal comma 2 dell'art. 8, non possano essere inclusi gli enti locali, la cui autonomia è costituzionalmente garantita dall'art. 114, primo e secondo comma, Cost.

5.2. – Si deve, al contrario, rilevare l'illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, giacché ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanati appartiene alla competenza esclusiva rispettivamente della Corte costituzionale e dei giudici comuni, ordinari e amministrativi. Le competenze della Consulta statutaria, per non invadere la sfera di attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti. Ogni valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali. (...)”.

Con riguardo specifico, invece, alle prerogative dei componenti della Consulta, è opportuno ricordare che con la medesima sentenza n. 200/2008 la Corte costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 2/2007 che introduceva, per i membri della Consulta statutaria, per tutta la durata del mandato, la non perseguibilità degli stessi, per responsabilità penale, civile o contabile, in relazione alle

opinioni espresse ed ai voti dati nell'esercizio delle funzioni. Tale previsione, infatti, introducendo una nuova causa di esenzione da responsabilità, è stata ritenuta esorbitante dalla sfera di competenze legislative attribuite alle Regioni ed in palese violazione della competenza esclusiva assegnata in materia al legislatore statale dall'art. 117, comma 2, lett. l), Cost..

In conclusione, come sopra già osservato anche da parte di autorevole dottrina⁸, la Corte costituzionale aveva salvato nel suo complesso la legge regionale calabrese sulla Consulta statutaria, censurando soltanto poche disposizioni specifiche che non ne intaccavano l'impianto generale.

3.2. Modifiche statutarie ancora da effettuare con riguardo all'abolizione della Consulta statutaria calabrese.

Da ultimo, a corollario del presente lavoro, appare opportuno evidenziare che, pur essendosi proceduto da tempo all'abrogazione sia della norma statutaria definitoria sia della legge regionale di attuazione, all'interno del vigente Statuto calabrese non si è invece provveduto a modificare ed adeguare alcune disposizioni, che ancora oggi menzionano la Consulta statutaria in argomento.

Più precisamente, occorrerebbe intervenire sulle seguenti disposizioni statutarie:

1) l'art. 11, comma 5, dello Statuto, in materia di referendum abrogativo, secondo cui: *"Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum è affidato alla **Consulta statutaria**, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale."*;

⁸ In questi termini, v. A. Spadaro in *Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Calabria*, a cura di C. Salazar ed A. Spadaro, Torino, Giappichelli, 2013, pag. 50.

2) l'art. 44, comma 2, sui testi unici, a norma del quale: *“Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della **Consulta statutaria.**”*⁹;

3) l'art. 45, comma 2, che sui conflitti di competenza così stabilisce: *“Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere **della Consulta statutaria**”*.

Pertanto, a meno che il legislatore regionale non intenda tornare sui propri passi e rivalutare le scelte effettuate¹⁰, l'adeguamento dello Statuto dovrà passare anche attraverso l'aggiornamento delle disposizioni appena elencate.

**A cura dell'Avv. Mariarita Romeo, Responsabile dell'Ufficio Istruzione ed Assistenza Tecnico-Legislativa della Commissione Riforme.*

⁹ Per quanto riguarda l'art. 44 dello Statuto, però, appare opportuno rilevare che nell'attuale Legislatura è stata presentata la proposta di legge statutaria n. 2/X *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della regione Calabria)”*, tuttora in discussione presso la V Commissione – Riforme, che, nell'intervenire sulla disciplina statutaria dell'adozione dei testi unici, aggiorna la disposizione in argomento eliminando il riferimento al parere della Consulta statutaria.

¹⁰ Proprio sull'attuale soppressione della Consulta statutaria calabrese sono intervenuti alcuni dei docenti universitari invitati nelle audizioni svolte, nei mesi scorsi, durante le sedute della Quinta Commissione – Riforme del Consiglio regionale, sottolineando l'utilità delle funzioni adempiute dagli organi di garanzia statutaria e l'opportunità di una nuova istituzione della Consulta calabrese che favorisca l'effettiva attuazione delle norme statutarie.

PROSPETTO SINTETICO
relativo alle
Norme statutarie ed alle leggi regionali istitutive della Consulta statutaria o di organo di garanzia statutaria
nelle Regioni a statuto ordinario

REGIONE	NORMA STATUTARIA	LEGGE REGIONALE
ABRUZZO	Articoli 79 – 80 (Collegio regionale per le garanzie statutarie)	Legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie)
BASILICATA*	Articoli 21 – 22	Nessuna legge
CAMPANIA	Articolo 57 (Consulta di garanzia statutaria)	Nessuna legge
EMILIA-ROMAGNA	Articolo 69 (Consulta di garanzia statutaria)	Legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)
LAZIO	Articolo 68 (Comitato di garanzia statutaria)	Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 (Istituzione del Comitato di garanzia statutaria)
LIGURIA	Articoli 74 e 75 ** (Consulta statutaria)	Legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta Statutaria)
LOMBARDIA	Articoli 59 - 60	Nessuna legge
MARCHE	Non è previsto un organo di garanzia statutaria	//
MOLISE	Articolo 67 (Consulta statutaria)	Nessuna legge
PIEMONTE	Articoli 91 - 92 (Commissione di garanzia)	Legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia)
PUGLIA	Articoli 47 – 48 - 49 (Consiglio statutario regionale)	Nessuna legge
TOSCANA	Articolo 57 (Collegio di garanzia)	Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia)

UMBRIA	Articoli 81 – 82 (Commissione di garanzia statutaria)	Legge regionale 31 luglio 2007, n. 27 (Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria)
VENETO	Articolo 62 (Commissione di garanzia statutaria)	Nessuna legge

* Il nuovo Statuto della Regione Basilicata è stato adottato con la legge statutaria 17 novembre 2016, n. 1 (*Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata*), pubblicata sul BUR n. 42 del 17.11.2016. Il medesimo Statuto è stato approvato, in prima lettura, con delibera del Consiglio regionale n. 439 del 3 maggio 2016 e, in seconda lettura, con delibera consiliare n. 462 del 5 luglio 2016; pubblicato, unitamente alla delibera n. 462, sul BUR n. 28 del 28 luglio 2016 (con errata corrige sul BUR n. 32 del 16/08/2016). Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 123, comma 3, Cost., entro tre mesi dalla pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di sottoporre lo Statuto a referendum popolare.

**Questi articoli sono stati abrogati dalla legge statutaria 18 maggio 2015, n. 1, con la conseguente soppressione della Consulta.

Ultimo aggiornamento del 21 dicembre 2016